Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Martedì, 7 ottobre 1930 - Anno VIII** — **Numero 234**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore, tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrato, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

Telefoni centralino: 50-107 - 50-033 - 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275: Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano** Broletto 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Vegganzi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. Marchese Guglielmo Marconi a Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Con decreti Reali, in data 26 settembre u. s., l'on. Cavaliere avv. Tommaso Tittoni ha cessato di far parte del Gran Consiglio del Fascismo, ed è stata riconosciuta, in sua vece, all'on. Marchese Guglielmo Marconi, presidente della Reale Accademia d'Italia, la qualità di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, in conformità dell'art. 3 della legge 14 dicembre 1929, n. 2099.

(5342)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1679.

LEGGE 24 luglio 1930, n. 1352.

Conversione in legge del R. decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'art. 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO — GAZZERA — SIRIANNI
MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 1680.

REGIO DECRETO 18 settembre 1930, n. 1348.

Norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 10 luglio 1930, n. 997, recante norme per la proroga del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, e per l'amministrazione ed il funzionamento di detto Istituto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, composte di n. 34 articoli, e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 settembre 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 9. — MANCINI.

Norme per la elezione, la rinnovazione e il funzionamento del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Art. 1.

I consorziati, concessionari ed esercenti nelle zolfare in attività della Sicilia, sono rappresentati nel Consorzio obbligatorio da un Comitato di delegati composto di 24 membri, di cui 4 scelti dal Ministero delle corporazioni fra persone esperte nell'industria e nel commercio degli zolfi. Gli altri 20 delegati sono eletti dai consorziati iscritti nelle liste elettorali e fra i detti iscritti.

Art. 2.

Ogni consorziato, persona fisica o società anche di fatto, è iscritto nella lista in una sola volta pur se concessionario od esercente di più miniere, tenendo conto per l'assegnazione dei voti di tutta la produzione delle sue miniere consegnata al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui viene pubblicata la lista dei consorziati.

Art. 3.

Le varie quote di concessione o di esercizio di una miniera saranno nelle liste rappresentate da un solo interessato, il quale raccoglierà tanti voti quanti ne comporti l'intera produzione spettante complessivamente alla concessione od all'esercizio della miniera stessa.

La rappresentanza se non sia conferita a norma dell'articolo 678 del Codice civile, spetta al maggiore interessato, e fra egualmente interessati al maggiore di età.

Il rappresentante potrà essere anche una donna nubile o maritata. Per espressa delega di quest'ultima potrà essere inscritto nella lista il marito.

Art. 4.

Tutti i consorziati iscritti avranno un voto per ogni 10 tonnellate consegnate al Consorzio per la vendita nell'esercizio precedente a quello in cui vengono pubblicate le liste dei consorziati aventi diritto al voto, e ciò fino a 1000 tonnellate.

Le frazioni di 10 tonnellate non sono calcolate.

Per le quantità superiori alle 1000 tonnellate essi avranno inoltre un voto per ogni 25 tonnellate.

Le frazioni di 25 tonnellate non sono calcolate.

Art. 5.

Nei casi previsti dall'art. 55 della legge 29 luglio 1927, n. 1443, la quantità di zolfo che, ai fini della assegnazione del numero di voti, va attribuita al concessionario, sarà calcolata in base all'estaglio dovuto all'esercente. All'esercente sarà attribuito il rimanente della produzione.

Art. 6.

Per i minorenni, gl'interdetti, gli inabilitati, le curatele dei fallimenti, le Provincie, i Comuni, le Congregazioni di carità, le Opere pie ed i corpi morali in genere, sono iscritti i loro rappresentanti legali, o curatori.

Per le società saranno iscritti i loro rappresentanti legali, o uno degli amministratori designato dalle società stesse durante la formazione della lista con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione, che dovrà essere notificata al Consorzio a ministero di ufficiale giudiziario.

I mutamenti di rappresentanza che avvenissero dopo che la lista sia divenuta definitiva dovranno essere dimostrati all'Amministrazione del Consorzio almeno tre giorni prima della votazione.

Art. 7.

Non sono eleggibili, e decadono dall'ufficio, se fossero eletti, i minorenni, gli analfabeti, gl'interdetti, gli inabilitati, i falliti, gli ammoniti e i soggetti a sorveglianza speciale, i condannati per reati di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia e frodi di ogni altra specie e sotto qualunque titolo del Codice penale, falso, falsa testimonianza o calunnia, eccitamento all'odio fra le varie classi sociali, coloro che hanno lite col Consorzio.

Art. 8.

La lista elettorale sarà compilata a cura dell'Amministrazione del Consorzio sulla base dei dati risultanti dai propri registri e conterrà l'indicazione del numero dei voti spettanti a ciascun iscritto.

Essa sarà aggiornata annualmente e pubblicata al bisogno.

Art. 9.

La pubblicazione della lista è fatta a cura del Consorzio nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio sono situate

le miniere. La lista resterà affissa per non meno di 15 giorni consecutivi, entro i quali gl'interessati potranno reclamare all'Amministrazione del Consorzio per le eventuali rettifiche. Contro la decisione del Consorzio è ammesso reclamo al Ministro per le corporazioni nei 10 giorni dalla notificazione della decisione dell'Amministrazione del Consorzio, che sarà fatta per estratto al reclamante pel tramite dei podestà.

La decisione ministeriale è provvedimento definitivo.

Art. 10.

Dopo che la lista, decisi dal Ministro per le corporazioni gli eventuali reclami, sarà divenuta definitiva, l'Amministrazione del Consorzio chiederà al Ministero delle corporazioni l'autorizzazione a procedere alla elezione dei delegati, in conformità alle norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 11.

L'Amministrazione del Consorzio invierà ad ogni elettore iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, una scheda con l'intestazione: « Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana - Votazione per la elezione dei delegati - Anno 19..... »; e con il bollo a secco del Consorzio stesso. La scheda porterà in calce la firma del presidente dell'Istituto o di chi ne fa le veci.

In esso sarà riportato il numero d'ordine, che nella lista elettorale si riferisce all'elettore al quale è fatto l'invio, nonchè il numero dei voti a cui l'elettore stesso ha diritto.

Assieme con la scheda il Consorzio invierà pure una busta della quale l'elettore si servirà per la rispedizione al Consorzio della scheda riempita con i nomi votati.

La busta porterà l'intestazione e l'indirizzo seguenti:

« Votazione per la elezione dei delegati — Allo Spett. Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana — Palermo », e su di essa verrà apposto il bollo del Consorzio.

Art. 12.

L'elettore segnerà chiaramente nella scheda di cui al precedente articolo il nome, il cognome e la paternità di non più di 20 candidati che egli sceglierà fra i concessionari e gli esercenti iscritti nelle liste elettorali. Egli restituirà quindi la scheda al Consorzio servendosi esclusivamente della busta da questo rimessagli.

La busta dovrà essere chiusa e sarà spedita all'Istituto per posta raccomandata e con ricevuta di ritorno.

Art. 13.

L'Amministrazione del Consorzio con apposito manifesto, che sarà pubblicato nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio sono situate le miniere, darà comunicazione agli interessati dell'autorizzazione ministeriale, di cui all'art. 11, delle norme con le quali sarà eseguita la votazione, del giorno in cui saranno spedite agli elettori le schede, del termine massimo entro il quale queste dovranno pervenire in restituzione al Consorzio nonchè del giorno dello scrutinio.

Art. 14.

Le schede per la votazione saranno inviate dal Consorzio agli elettori tutte in un solo giorno, ed esse dovranno essere restituite e pervenire al Consorzio infra 15 giorni dalla data dell'invio da parte dell'Istituto. Le schede che giungessero al Consorzio dopo trascorso detto periodo, si riterranno come non pervenute.

L'elettore che non avesse ricevuta la scheda per la votazione potrà richiederla anche telegraficamente all'Amministrazione del Consorzio in Palermo, la quale gliene invierà, se in tempo, un'altra con l'espressa indicazione in rosso « Duplicato ».

Art. 15.

Una Commissione di scrutinio, composta da un consigliere della Corte di appello di Palermo, designato dal primo presidente della Corte di appello di detta città, da un funzionario del Ministero delle corporazione all'uopo delegato, e dal presidente del Consorzio, o da chi ne fa le veci, procede allo scrutinio generale delle schede.

La Commissione è presieduta dal consigliere della Corte di appello di Palermo, il quale sceglie un ufficiale di cancelleria della stessa Corte perchè funzioni da segretario.

Art. 16.

La Commissione di scrutinio si riunirà, dietro invito dell'Amministrazione del Consorzio, la prima domenica successiva alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al precedente art. 14.

La riunione avrà luogo in una sala del Consorzio, e questa durante le operazioni di scrutinio dovrà essere aperta a tutti gli elettori, i quali volendo accedervi dovranno presentare la loro carta di identità o altri documenti equipollenti.

Art. 17.

La Commissione di scrutinio accertato il numero delle buste pervenute al Consorzio, passerà alla loro apertura ed eseguirà le operazioni di scrutinio conformemente a quanto disposto nel seguente art. 18.

I nomi scritti sulle schede saranno letti ad alta voce.

Qualora nelle schede si troverà segnato un numero di nomi superiore a 20, i nomi in più si avranno per non scritti.

Sono nulli i voti dati a chi non è iscritto nella lista dei consorziati ed in genere a qualunque persona ineleggibile.

Art. 18.

Esaurito lo spoglio delle schede, e riscontrato il numero dei voti ottenuti con quello delle schede scrutinate, tenendo conto delle schede nulle, la Commissione forma un processo verbale, nel quale devono essere descritte tutte le operazioni compiute ed indicanti i nomi di tutti i candidati ed il numero dei voti da ciascuno di essi riportato.

Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato maggior numero di voti.

A parità di voti, sarà proclamato eletto quello che è inscritto nella lista col maggior numero di voti, e a parità di numero di voti il più anziano di età.

Il processo verbale delle operazioni elettorali, firmato da tutti i componenti la Commissione e dal segretario, deve essere formato in tre esemplari: uno rimane depositato nella cancelleria della Corte d'appello, un altro è spedito dal presidente al Ministero delle corporazioni, ed il terzo viene consegnato al rappresentante del Consorzio per essere conservato negli archivi dell'Istituto.

Ogni consorziato elettore avrà diritto di produrre reclamo per motivi di irregolarità delle operazioni elettorali o di ineleggibilità dei proclamati al Ministro per le corporazioni entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

La decisione ministeriale è provvedimento definitivo.

Art. 19.

La proclamazione degli eletti è subordinata alla ratifica del Ministro per le corporazioni, la quale comunicata al

Consorzio, sarà da questo partecipata ai singoli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ove la ratifica ministeriale sia negata per alcuni degli eletti i posti resi vacanti saranno coperti da coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti dopo quelli già proclamati eletti.

Anche i chiamati in surrogazione dovranno riportare la ratifica ministeriale.

Art. 20.

I delegati durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se prima della scadenza del quinquennio il numero dei componenti elettivi si riduca di oltre sei per dimissioni od altre cause, si procederà immediatamente alle relative surrogazioni con le stesse norme stabilite per le elezioni generali.

Per quanto riguarda la surrogazione dei membri di nomina governativa il Ministro per le corporazioni provvederà ad essa di volta in volta che si verificherà la vacanza.

Gli eletti in surrogazione, per la durata della carica, prendono il posto dei surrogati.

Art. 21.

Il presidente del Consorzio, o chi ne fa le veci, entro 15 giorni dalla ratifica ministeriale degli eletti, convoca il Comitato dei delegati.

Il Comitato dei delegati, sotto la presidenza del delegato più anziano di età, nella prima adunanza deve con votazione segreta nominare nel proprio seno:

a) il proprio presidente, che è anche presidente del Consiglio di amministrazione,

b) cinque membri del Consiglio di amministrazione.

La nomina del presidente è sottoposta alla ratifica del Ministro per le corporazioni che nomina anche il sesto consigliere a termini dell'art. 6 della legge.

I consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Art. 22.

Spetta inoltre al Comitato dei delegati:

1° fissare le direttive generali da seguire nel funzionamento e nell'amministrazione del Consorzio;

2° discutere, approvare e modificare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

3° determinare le norme per le vendite da farsi eventualmente a prezzi speciali a consegne poliennali;

4° deliberare sulle intese di qualsiasi genere che possano concludersi dal Consorzio all'interno ed all'estero.

Art. 23.

Per la legalità delle adunanze del Comitato dei delegati occorre che intervenga la maggioranza dei suoi componenti. Però in seconda convocazione, la quale deve essere indetta per una data posteriore almeno di dieci giorni alla prima, le adunanze sono legali anche quando il numero degli intervenuti superi soltanto il terzo dei delegati in carica, salvo i casi in cui si proceda alla nomina dei membri del Consiglio, per cui è sempre necessario l'intervento della maggioranza dei delegati in carica.

Le deliberazioni, per essere valide, devono riportare i voti della metà più uno dei presenti.

Quando si deliberi sopra argomenti attinenti a persone, o quando ne sia fatta domanda da cinque delegati, si deve procedere a votazione segreta; e in questo caso il presidente destina, volta per volta, due delegati per lo scrutinio dei voti.

Art. 24.

Tranne la prima volta dopo le elezioni, il Comitato dei delegati, per l'esercizio delle sue attribuzioni, è sempre convocato dal suo presidente previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni.

La convocazione è fatta di regola mediante avviso personale ai singoli delegati per lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma.

Art. 25.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di promuovere convocazioni straordinarie del Comitato dei delegati.

Esse possono pure essere promosse, con domanda motivata al presidente, da un numero di delegati non inferiori al terzo di quelli risultanti in carica.

Il presidente deve anche in tal caso ottenere per ogni convocazione il consenso del Ministro per le corporazioni.

Art. 26.

I singoli componenti il Comitato dei delegati possono interpellare il Consiglio di amministrazione sui fatti amministrativi di qualsiasi specie pertinenti all'azienda consorziale.

Le interpellanze devono però venire, per iscritto, al presidente del Consorzio (presso la Direzione generale del Consorzio in Palermo) almeno cinque giorni prima di quello che sarà fissato per la prossima adunanza: l'ordine del giorno relativo ad essa reca la iscrizione delle interpellanze regolarmente presentate.

Le risposte del Consiglio di amministrazione sono date in principio di seduta.

Art. 27.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

1° nominare il direttore generale che dura in carica cinque anni;

2° attuare le direttive segnate dal Comitato dei delegati ed eseguirne le deliberazioni;

3° determinare i prezzi di vendita degli zolfi e nei casi di urgenza tale determinazione sarà fatta dal presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

4° sostituirsi, in caso di urgenza, al Comitato dei delegati per quanto si attiene alle materie di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 22 salvo ratifica da parte del Comitato stesso nella sua prima adunanza;

5° deliberare sopra tutte le materie che non siano devolute al Comitato dei delegati e su quelle descritte alle lettere *D, E, F, G* dell'art. 8 della legge.

Art. 28.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e sovraintende a tutti i servizi dell'Azienda.

Egli ha facoltà di delegare ad un consigliere alcune delle sue funzioni di ordinaria amministrazione, e può altresì farsi coadiuvare da esso in quelle attribuzioni nelle quali creda utile il di lui diretto concorso.

Nei casi di assenza o di impedimento del presidente la reggenza dell'ufficio spetta ad un membro designato dal Consiglio. Questi però non può compiere alcun atto che ecceda i limiti di ordinaria amministrazione, in conformità alle istruzioni impartitegli per iscritto dal presidente.

Art. 29.

Il Consiglio di amministrazione, non appena sia completato con la nomina del consigliere scelto dal Ministro per le corporazioni è convocato dal presidente del Consorzio ed entra subito in funzione.

Art. 30.

Se per dimissioni od altre cause venga a mancare un componente elettivo, il Consiglio nomina provvisoriamente il surrogante. Il nuovo nominato dura in carica sino alla prossima adunanza del Comitato dei delegati che provvede alla nomina definitiva.

Alla surrogazione del membro di nomina governativa il Ministero delle corporazioni provvederà appena si verificherà la vacanza.

Il consigliere nominato in surrogazione prende il turno di anzianità di colui che sostituisce.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente o, nei casi di assenza o d'impedimento, dal consigliere di cui all'art. 28.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro membri compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Funziona da segretario del Consiglio di amministrazione un impiegato del Consorzio scelto dal presidente.

Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione si aduna, in via ordinaria, una volta al mese e, in via straordinaria, quando il presidente lo creda opportuno, o almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.

L'avviso di convocazione, di regola, è spedito ai singoli consiglieri per lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, l'avviso deve contenere con chiarezza la indicazione delle materie da trattarsi.

Il Consiglio non può deliberare definitivamente sopra alcun argomento che non si trovi iscritto nell'ordine del giorno.

Art. 33.

I consiglieri ed i delegati, qualora non siano residenti in Palermo, sono rimborsati dal Consorzio del prezzo del biglietto di prima classe per il viaggio più breve in ferrovia, dalla stazione più vicina al luogo di residenza sino a Palermo e viceversa, nonchè delle eventuali spese di vettura dal luogo di residenza alla più vicina stazione ferroviaria e viceversa.

I consiglieri hanno diritto alla medaglia di presenza di L. 50 per ciascun giorno in cui intervengono alle adunanze e tutte le volte che sono chiamati a prestare servizio; i delegati hanno diritto ad una indennità complessiva di L. 200 per ogni convocazione.

Ai consiglieri che non siano residenti a Palermo sarà inoltre dovuta, per sopperire alle spese di soggiorno, una diaria di L. 75.

Art. 34.

Il direttore generale è il capo di tutti i servizi del Consorzio. Attua tutte le deliberazioni del Consiglio e risponde verso il medesimo del regolare andamento degli uffici.

Partecipa alle sedute del Consiglio ed ha voto consultivo.

Egli è anche direttore generale della Sezione autonoma tecnico-mineraria.

Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero delle corporazioni di concerto col Ministero delle finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Numero di pubblicazione **1681.**

REGIO DECRETO 15 agosto 1930, n. **1349.**

Istituzione di una Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia a Mogadiscio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di fissare le norme, in base alle quali la Sezione di credito agrario, da istituire presso la filiale della Banca d'Italia nella Somalia Italiana, dovrà eseguire le relative operazioni di credito;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760; il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, ed i decreti Ministeriali 23 gennaio 1928 e 18 giugno 1928 che regolano la materia dei prestiti agrari nel Regno;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a compiere nella Somalia Italiana, per mezzo di apposita Sezione da istituire presso la sua filiale di Mogadiscio, operazioni di credito agrario di esercizio.

Il Governatore della Banca d'Italia fisserà annualmente la misura dell'interesse che potrà essere percepito dalla Sezione predetta sulle operazioni di cui sopra.

Art. 2.

Sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio:

1° I prestiti ai coltivatori di terreni, siano essi proprietari o concessionari:

a) per la conduzione delle aziende agrarie e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

b) per l'acquisto di bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

c) per il pagamento di canoni e corrisposte d'affitto e per spese di assicurazione;

2° Le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli depositati in luogo di pubblico o privato deposito;

3° I prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione dell'azienda agraria dei soci;

b) per anticipazione ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

Art. 3.

I prestiti di cui al n. 1, lettera *a*), dell'articolo precedente non possono concedersi se non a favore di quegli agricoltori che abbiano i loro terreni già sistemati a coltura.

Art. 4.

I prestiti per gli scopi indicati all'art. 2 del presente decreto avranno durata variabile da un anno a cinque anni e saranno effettuati mediante sconto di cambiale agraria avente i requisiti e gli effetti stabiliti dalle norme nel Regno, firmata dal debitore principale ed avallata dal Consorzio agrario della Somalia oppure da altra firma di assoluto riposo dell'ente mutuante.

I prestiti potranno altresì avere la forma cambiaria con garanzia ipotecaria.

Art. 5.

I prestiti contemplati nell'art. 2 del presente decreto, da accordare ai concessionari di terreni demaniali non ancora passati in proprietà, saranno subordinati al parere favorevole del Governo della Colonia, che dovrà segnalare, caso per caso e tempestivamente alla Sezione di credito, i nomi di quei concessionari in confronto dei quali debba essere dichiarata la revoca della concessione.

Art. 6.

A garanzia delle operazioni contemplate nel presente decreto, sono estesi a favore della Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia a Mogadiscio tutti i privilegi concessi in materia dalle leggi vigenti attualmente nel Regno e che fossero in avvenire accordati, per il periodo di durata dei prestiti stabilito dal presente decreto.

Il privilegio convenzionale, che sia costituito a garanzia dei prestiti di cui al presente decreto, sarà registrato presso il Regio residente in funzione di notaio, nella cui giurisdizione è posto il fondo e sarà inscritto su apposito registro da tenersi dalla Conservatoria delle ipoteche presso l'Ufficio del giudice della Colonia.

Art. 7.

Quando il debitore deteriora o distrae oggetti sottoposti al privilegio di cui al precedente articolo, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 203 del Codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o, in qualunque modo, per dolo o per colpa diminuisca notevolmente la garanzia all'Istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto, ai termini dell'art. 1165 del Codice civile.

Art. 8.

Se il debitore non versa integralmente alle scadenze stabilite l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, il Giudice della Colonia, su istanza dell'Istituto mutuante ed assunte sommarie informazioni, può ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti a privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie con le norme dell'art. 68 del Codice di commercio.

Art. 9.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, di cui al n. 2 dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza, o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'Istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478 e 479 del Codice di commercio.

Art. 10.

I privilegi e le garanzie concesse dal presente decreto alla Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio sono estesi agli enti e associazioni agrarie della Colonia che con decreto del Governatore siano autorizzate a compiere operazioni di credito agrario.

Art. 11.

Tutti gli atti e i contratti relativi ai prestiti, di cui al presente decreto, comprese le cambiali e le costituzioni di ipoteche, sono esenti da ogni tassa, salvo il disposto della nota alla Parte IV della tariffa *A* annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nel caso di uso di tali atti nel Regno.

Art. 12.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e foreste, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, sarà approvato il regolamento della Sezione di credito agrario presso la filiale della Banca d'Italia in Mogadiscio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 301, *foglio* 10. — FERZI.

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1930.

Approvazione delle condizioni generali di polizza presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » di Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, tendente ad ottenere l'approvazione delle nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni temporanee in caso di morte, nonchè di quelle relative alle assicurazioni in caso di vita;

Considerato che la richiesta della Società predetta può essere accolta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti condizioni generali di polizza, presentate dalla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà » con sede in Trieste:

a) condizioni generali di polizza per le assicurazioni temporanee in caso di morte;

b) condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di vita.

Roma, addì 16 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(5323)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1930.

Rettificazione del decreto Ministeriale 31 agosto 1930 concernente la gestione straordinaria del « Collegio degli Artigianelli » in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 agosto 1930, con il quale veniva sciolta, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, l'Amministrazione dell'Opera pia « Collegio degli Artigianelli », in Torino, affidandosene la temporanea gestione al comm. Francesco Giordano;

Ritenuto che, erroneamente, nel succitato decreto fu fatto il nome del comm. Francesco Giordano, anzichè del commendatore Filippo Giordano;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

A rettifica del detto decreto Ministeriale 31 agosto 1930, la temporanea gestione dell'Opera pia « Collegio degli Artigianelli » in Torino, è affidata, ai fini del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al comm. Filippo Giordano, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei dalla data del presente decreto, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi dell'Opera pia medesima, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione.

Il prefetto di Torino è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5324)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1930.

Modificazione dei decreti istitutivi degli Uffici del lavoro nei porti di Molfetta, Barletta, Torre Annunziata e Ravenna.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visti i propri decreti 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 5 marzo 1927 e 23 agosto 1927, coi quali vengono istituiti gli Uffici del lavoro nei porti di Molfetta, Barletta, Torre Annunziata e Ravenna;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'autorità preposta alla disciplina del lavoro nei porti di Molfetta, Barletta, Torre Annunziata e Ravenna è competente ad applicare le sanzioni previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, ad eccezione della sospensione o revoca delle concessioni di esercizio in porto, le quali sono disposte dal comandante del Compartimento marittimo, su proposta dell'autorità suddetta, sentito l'organo collegiale aggregato all'Ufficio del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'Ufficio del lavoro portuale è ammesso l'appello, nel termine di cinque giorni, al comandante del Compartimento marittimo che decide definitivamente.

Roma, addì 25 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(5325)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1930.

Secondo elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'INTERNO
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 3 agosto 1930-VIII, n. 1065;

Visto il proprio decreto 28 agosto 1930-VIII, col quale è stato approvato il primo elenco dei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, come appresso, l'elenco dei Comuni colpiti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII, ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, 11, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*), 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27 del R. decreto-legge 3 agosto 1930-VIII, n. 1065;

Ai Comuni medesimi è inoltre applicabile l'art. 17 del citato Regio decreto, agli effetti dell'aumento del sussidio statale unicamente per i lavori di ricostruzione completa di edifici totalmente distrutti.

Provincia di Avellino:

Calitri - Domicella - Grottaminarda - Guardia Lombardi - Lauro, per la frazione Migliano - Marzano - Mirabella Eclano - Montaguto - Pietradefusi - Quindici - Rocca S. Felice - S. Angelo de' Lombardi - S. Arcangelo Trimonte - Sturno - Taurasi.

Provincia di Benevento:

Apollosa - Arpaia - Durazzano - Forchia - Montesarchio - S. Giorgio del Sannio.

Provincia di Foggia:

Castelluccio de' Sauri - Faeto - Troia.

Provincia di Potenza:

Rapone - Ruvo del Monte - San Fele.

Art. 2.

Al comune di Castelluccio de' Sauri ed a quello di Durazzano, oltre le disposizioni indicate nell'articolo precedente, è applicabile anche quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 11 del R. decreto-legge 3 agosto 1930-VIII, n. 1065.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste: ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 11 Lavori Pubblici, foglio n. 47.

(5343)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1930.

Estensione delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica nei Comuni compresi nel 2° elenco di quelli danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1930, n. 682;

Ritenuto che in conseguenza dei danni prodotti dal terremoto del 23 luglio 1930-VIII, in alcune zone delle provincie di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza si ravvisa necessario di rendere obbligatoria, per le nuove costruzioni, per le ricostruzioni e per le riparazioni di fabbricati nei Comuni ricadenti in dette zone, l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia antisismica;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

I Comuni sotto indicati sono inclusi nell'elenco di quelli nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località della 2ª categoria, allegato al R. decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682:

Provincia di Avellino:

1. Calitri.
2. Domicella.
3. Grottaminarda.
4. Guardia Lombardi.
5. Lauro, per la frazione Migliano.
6. Marzano.
7. Mirabella Eclano.
8. Montaguto.
9. Pietradefusi.
10. Quindici.
11. Rocca S. Felice.
12. S. Angelo de' Lombardi.
13. S. Arcangelo Trimonte.
14. Sturno.
15. Taurasi.

Provincia di Benevento:

1. Apollosa.
2. Arpaia.
3. Durazzano.
4. Forchia.
5. Montesarchio.
6. S. Giorgio del Sannio.

Provincia di Foggia:

1. Castelluccio de' Sauri.
2. Faeto.
3. Troia.

Provincia di Potenza:

1. Rapone.
2. Ruvo del Monte.
3. San Fele.

Roma, addì 29 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1930 - Anno VIII
Registro n. 11 Lavori Pubblici, foglio n. 46.

(5344)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1930.

Determinazione del valore medio del cotone greggio agli effetti della restituzione della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge della tassa sugli scambi, 30 dicembre 1923, n. 3273, che per i prodotti di cotone ammessi dalle vigenti disposizioni alla esportazione col beneficio della restituzione dei dazi doganali dispone anche la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione del cotone greggio;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,25 % del valore del cotone contenuto nei prodotti di cotone esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1930 il valore medio del cotone greggio da attribuirsi al quantitativo di cotone indicato in peso nella bolletta di esportazione agli effetti della restituzione dei dazi di confine, è determinato in L. 7 il chilogrammo.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 34 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273, e del presente articolo, devono stare a carico del capitolo 134 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei cont pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(5345)

DECRETI PREFETTIZI.

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/765/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Domenico fu Matteo, nato a Trieste il 3 agosto 1866 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 31, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giuseppina Vidau nata Renceli fu Giuseppe, nata il 19 gennaio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3732)

N. 11419/763/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Malalan Maria fu Andrea ved. di Vidau Lorenzo, nata a Trieste il 19 marzo 1870 e residente a Trieste, Trebiciano n. 68, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo fu Lorenzo, nato il 7 aprile 1898, figlio;
2. Antonio fu Lorenzo, nato l'11 gennaio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3733)

N. 11419/760/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giuseppe di Francesca, nato a Trieste il 19 marzo 1910 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 304, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3736)

N. 11419/759/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Luigi di Andrea, nato a Trieste il 6 febbraio 1881 e residente a Trieste, Villa Opicina, n. 179, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidau nata Taucer di Giovanni, nata il 4 settembre 1887, moglie;
2. Emilia di Luigi, nata il 26 settembre 1912, figlia;
3. Maria di Luigi, nata il 2 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3737

N. 11419/758/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidav Giovanni di Lorenzo, nato a Trieste il 31 gennaio 1877 e residente a Trieste, Banne n. 54, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidav nata Ban di Antonio, nata il 25 giugno 1887, moglie;
2. Carolina di Giovanni, nata il 28 ottobre 1919, figlia;
3. Lidia di Giovanni, nata il 9 giugno 1922, figlia;
4. Milano di Giovanni, nato il 20 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3738)

N. 11419/757/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 febbraio 1870 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 514, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Giuseppe, nato il 30 maggio 1904, figlio;
2. Maria di Giuseppe, nata il 7 agosto 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3739)

N. 11419/756/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Agostino di Antonio, nato a Trieste il 28 agosto 1904 e residente a Trieste, Banne n. 28, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giustina Vidau nata Cozzian di Antonio, nata il 7 dicembre 1905, moglie;
2. Emilia di Agostino, nata il 25 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3740)

N. 11419/725/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Vincenzo fu Antonio, nato a Trieste il 29 marzo 1864 e residente a Trieste, via Moisè Luzzatto n. 10, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3741)

N. 11419/724/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Valentino fu Michele, nato a Trieste il 7 febbraio 1863 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf. n. 771, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Daneu nata Biscak di Andrea, nata il 20 giugno 1868, moglie;
2. Emilia di Valentino, nata il 12 settembre 1907, figlia;
3. Paolina di Valentino, nata il 1° luglio 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3742)

N. 11419/723/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Danev Stefano di Giuseppe, nato a Trieste il 26 dicembre 1886 e residente a Trieste, Roiano 213, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Danev nata Skabar fu Giuseppe, nata il 7 luglio 1889, moglie;
2. Giuseppina di Stefano, nata il 5 marzo 1912, figlia;
3. Giorgio di Stefano, nato il 19 aprile 1913, figlio;
4. Santina di Stefano, nata il 14 ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3743)

N. 11419/722/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Daneu Orsola fu Matteo, nata a Trieste il 21 ottobre 1878 e residente a Trieste, Barcola 776, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3744)

N. 11419/721/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Michele di Antonio, nato a Trieste il 1° settembre 1889 e residente a Trieste, Gretta di Sopra 287, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosa Daneu nata Bekar di Francesco, nata il 7 marzo 1892, moglie;
2. Costantino di Michele, nato il 6 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3745)

N. 11419/720/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Michele fu Valentino, nato a Trieste il 23 settembre 1862 e residente a Trieste, Chiadino in Monte 185, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Daneu nata Osana fu Clemente, nata il 6 dicembre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 19 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3746)

N. 11419/786/29-V

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Klavzar Maria fu Giovanni ved. di Kralj Paolo, nata a Rauna il 19 novembre 1877 e residen-

te a Trieste, Trebiciano 84, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Benedetto fu Paolo, nato il 13 settembre 1903, figlio;
2. Stefania fu Paolo, nata l'8 gennaio 1908, figlia;
3. Carolina fu Paolo, nata il 1° marzo 1910, figlia;
4. Edoardo di Carolina, nata il 15 ottobre 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3747)

N. 11419/141/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig Jakomin Giovanni di Giuseppe, nato a S. Antonio di Capodistria il 31 ottobre 1887 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. 404, è restituito nella forma italiana di « Giacomini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3748)

N. 11419/738/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Skerlavaj fu Luca vedova Daneu, nata a Trieste il 30 gennaio 1852 e residente a Trieste, Opicina 231, sono restituiti nella forma italiana di « Scherlavai - Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3749)

N. 11419/739/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Martino fu Andrea, nato a Trieste il 6 novembre 1876 e residente a Trieste, Opicina 477, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3750)

N. 11419/745/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Giuseppe fu Antonio, nato a Trieste il 22 febbraio 1900 e residente a Trieste, Opicina 475, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3751)

N. 11419/740/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Andrea fu Matteo, nato a Trieste il 12 novembre 1869 e residente a Trieste, Villa Opicina 322, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carlo di Andrea, nato il 31 maggio 1905, figlio;
2. Emilia di Andrea, nata il 25 dicembre 1908, figlia;
3. Maria di Andrea, nata il 15 agosto 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3752)

N. 11419/741/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Antonio di Giorgio, nato a Trieste il 5 giugno 1879 e residente a Trieste, Villa Opicina 476, è restituito nela forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Daneu nata Purich di Francesco, nata il 7 settembre 1888, moglie;
2. Giovanna di Antonio, nata il 19 ottobre 1911, figlia;
3. Francesco di Antonio, nato l'8 agosto 1913, figlio;
4. Bernarda di Antonio, nata l'11 aprile 1920, figlia;
5. Carlo di Antonio, nato il 26 aprile 1923, figlio;
6. Silvestra di Antonio, nata il 13 dicembre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3753)

N. 11419/742/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Daneu Emilia fu Andrea, nata a Trieste il 2 gennaio 1906 e residente a Trieste, via A. Aleardi 2, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3754)

N. 11419/743/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Alberto di Andrea, nato a Trieste il 3 aprile 1901 e residente a Trieste, Villa Opicina 322, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Natalia Daneu nata Vremez fu Grasparo, nata il 22 giugno 1905, moglie;
2. Natalia di Alberto, nata il 23 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3755)

N. 11419/744/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi dal par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Andrea fu Egidio, nato a Trieste il 26 novembre 1871 e residente a Trieste, Villa Opicina 224, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Daneu nata Bozic di Antonio, nata il 14 marzo 1881, moglie;
2. Maria di Andrea, nata il 27 ottobre 1903, figlia;
3. Erminia di Andrea, nata il 17 settembre 1904, figlia;
4. Giovanna di Andrea, nata il 24 maggio 1906, figlia;
5. Daniele di Andrea, nato l'11 agosto 1911, figlio;
6. Giuseppe di Andrea, nato il 23 marzo 1914, figlio;
7. Valeria di Andrea, nata il 10 aprile 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3756)

N. 11419/746/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Danev Andrea fu Andrea, nato a Trieste il 24 novembre 1879 e residente a Trieste, Villa Opicina 229, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Danev nata Kralj fu Giuseppe, nata il 26 novembre 1876, moglie;
2. Andrea di Andrea, nato il 25 novembre 1908, figlio;
3. Umberto di Andrea, nato il 6 ottobre 1912, figlio;
4. Frida di Andrea, nata il 29 dicembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3757)

N. 11419/748/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Jzanc Agata ved. Daneu di Francesco, nata a Laze il 26 gennaio 1882 e residente a Trieste, Villa Opicina 230, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ludmilla fu Giacomo, nata l'11 settembre 1906, figlia;
2. Carlo fu Giacomo, nato il 1° luglio 1908, figlio;
3. Bernardo fu Giacomo, nato il 10 novembre 1910, figlio;
4. Francesca fu Giacomo, nata il 3 novembre 1912, figlia;
5. Silvestra fu Giacomo, nata il 31 dicembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3758)

N. 11419/749/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Daneu Valeria fu Giovanni, nata a Trieste il 3 aprile 1904 e residente a Trieste, Villa Opicina 445, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mario Vittorio fu Giovanni, nato il 22 marzo 1908, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3759)

N. 11419/750/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Daneu Vittorio fu Giuseppe, nato a Trieste il 22 marzo 1905 e residente a Trieste, Villa Opicina 417, è restituito nella forma italiana di « Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vekoslava (Luigia) fu Giuseppe, nata il 10 giugno 1907, sorella;
2. Lodovico fu Giuseppe, nato l'11 agosto 1908, fratello;
3. Ferdinando fu Giuseppe, nato il 22 maggio 1914, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3760)

N. 11419/747/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Orsola Sossich fu Pietro vedova Daneu, nata a Trieste il 3 ottobre 1866 e residente a Trieste, Opicina 477, sono restituiti nella forma italiana di « Sossi - Danieli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonio fu Giovanni, nato il 14 gennaio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3761)

N. 11419/785/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giovanni fu Giusto, nato a Trieste il 7 settembre 1891 e residente a Trieste, via Ginnastica 18-III, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3762)

N. 11419/769/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Pietro di Andrea, nato a Trieste il 28 giugno 1887 e residente a Trieste, Villa Opicina 28, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidau nata Skerlavaj di Antonio, nata il 2 novembre 1893, moglie;
2. Maria di Pietro, nata il 13 ottobre 1912, figlia;
3. Giovanna di Pietro, nata il 25 giugno 1914, figlia;
4. Pietro di Pietro, nato il 14 settembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3763)

N. 11419/770/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giuseppe fu Giusto, nato a Trieste il 14 dicembre 1896 e residente a Trieste, Villa Opicina 181, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3764)

N. 11419/771/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidav Vincenzo di Andrea, nato a Trieste l'8 gennaio 1883 e residente a Trieste, Villa Opicina 267, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidav nata Sosic di Antonio, nata il 23 marzo 1886, moglie;
2. Giuseppe di Vincenzo, nato il 20 febbraio 1910, figlio;
3. Danica di Vincenzo, nata il 7 giugno 1920, figlia;
4. Bruna di Vincenzo, nata il 14 gennaio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3765)

N. 11419/772/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Vincenzo fu Giovanni Maria, nato a Trieste il 18 gennaio 1889 e residente a Trieste, Villa Opicina 516, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Vidau nata Sossich di Andrea, nata il 26 giugno 1894, moglie;
2. Anna Maria di Vincenzo, nata il 13 luglio 1922, figlia;
3. Emilio di Vincenzo, nato il 20 aprile 1927, figlio;
4. Giulia di Vincenzo, nata il 5 dicembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3766)

N. 11419/773/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pecar Caterina fu Giacomo vedova di Vidav Giovanni, nata a Trieste il 2 novembre 1872 e residente a Trieste, Banne 36, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ernesta fu Giovanni, nata il 7 novembre 1904, figlia;
2. Mario fu Giovanni, nato il 4 marzo 1907, figlio;
3. Filippo fu Giovanni, nato il 27 febbraio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3767)

N. 11419/774/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Ferdinando di Cristiano, nato a Trieste il 6 luglio 1905 e residente a Trieste, Trebiciano 126, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Paolina Vidau nata Mozina di Giovanni, nata il 17 aprile 1906, moglie;
2. Marcello di Ferdinando, nato l'11 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(3768)

N. 11419/775/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giovanni Maria fu Tomaso, nato a Trieste il 9 aprile 1878 e residente a Trieste, Banne 26, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina di Gio. Maria, nata il 7 novembre 1904, figlia;
2. Vittoria di Gio. Maria, nata il 7 novembre 1906, figlia;
3. Ernesto di Gio. Maria, nato il 25 aprile 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3769)

N. 11419/776/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Masic Francesca fu Bortolo vedova di Vidau Giovanni Maria, nata a Poverio il 6 settembre 1856 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 516, sono restituiti nella forma italiana di « Masi-Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Rosina fu Giov. Maria, nata il 10 febbraio 1899, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3770)

N. 11419/777/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidau Giovanni fu Lorenzo, nato a Trieste il 27 febbraio 1901 e residente a Trieste, Trebiciano n. 68, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gisella Vidau nata Kralj di Antonio, nata il 28 agosto 1903, moglie;
2. Attilio di Giovanni, nato il 30 ottobre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3771)

N. 11419/778/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Milkovic Elena fu Giuseppe ved. di Vidav Antonio, nata a Trieste il 30 aprile 1885 e residente a Trieste, Banne 62, è restituito nella forma italiana di « Vidali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Antonio, nata l'11 maggio 1909, figlia;
2. Albina fu Antonio, nata il 4 dicembre 1911, figlia;
3. Natalia fu Antonio, nata l'11 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 16 gennaio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3772)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Gavello e Dragonzo » in provincia di Rovigo.

Con decreto 30 settembre 1930-VIII, n. 4045, il Ministero dell'agricoltura e foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Gavello e Dragonzo » in Rovigo, deliberato il 23 ottobre 1928-VI dall'assemblea generale degli interessati.

(5330)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Aquileiense ».

Con decreto 29 settembre 1930-VIII, n. 3971, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato una modificazione allo statuto del Consorzio di bonifica « Aquileiense » (Aquileia) deliberata il 14 febbraio 1930-VIII dall'assemblea generale degli interessati.

(5329)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini » in provincia di Udine.

Con decreto 30 settembre 1930-VIII, n. 3246, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini » (Carlino Udine) deliberato il 17 febbraio 1930-VIII dall'assemblea generale degli interessati.

(5331)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio bonifica « Biancure 3° Recinto » in prov. di Udine.

Con decreto 30 settembre 1930-VIII, n. 2741, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato alcune modificazioni dello statuto del Consorzio di bonifica « Biancure 3° Recinto » in Latisana (Udine) deliberate l'11 febbraio 1930-VIII dall'assemblea generale degli interessati.

(5332)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Bella Madonna » in provincia di Venezia.

Con decreto 30 settembre 1930-VIII, n. 11076-3954, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Bella Madonna » (S. Donà di Piave) deliberato il 30 settembre 1929-VII dall'assemblea generale degli interessati.

(5333)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 26 settembre 1930, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cav. rag. Felice Bassani a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Ferrara.

Sig. Achille di Matteo a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Pescara.

Sig. Giacomo Spuria a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Siracusa.

Dott. avv. Angelo Prunas a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Cagliari.

Dott. Fernando Marino a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'industria di Frosinone.

Roma, addì 29 settembre 1930 - Anno VIII

(5326)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Portici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Napoli n. 64 in data 10 settembre 1930-VIII, i lavoratori portuali di Portici sono stati raggruppati in una sola Compagnia, denominata « Compagnia Nazario Sauro ».

(5327)

Ordinamento delle maestranze portuali di Torre del Greco.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Napoli n. 62 in data 10 settembre 1930-VIII, i lavoratori portuali di Torre del Greco sono stati raggruppati in una sola compagnia, denominata « Compagnia lavoratori portuali di Torre del Greco ».

(5328)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 205.

Media dei cambi e delle rendite

del 4 ottobre 1930 - Anno VIII

Francia	74.94	Oro	368.31
Svizzera	370.66	Belgrado	33.90
Londra	92.799	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.702	Albania (Franco oro)	366.50
Spagna	198.68	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.547	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.696	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.115
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	67.55
Peso Argentino Oro	15.35	Rendita 3.50 % (1902)	63.50
Peso Argentino Carta	6.725	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.088	Consolidato 5 %	80.95
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	76.65

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazioni al decreto Ministeriale 6 giugno 1930 relativo al concorso bandito per posti di cancelliere di gruppo B.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;
Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1930-VIII;

Determina:

Articolo unico.

All'art. 1 del decreto Ministeriale in data 6 giugno 1930-VIII, relativo al concorso per esami a posti di cancelliere di gruppo *B* per il servizio delle Regie Rappresentanze all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, è sostituito il seguente:

Art. 1. — Sono aperti due concorsi per esami il primo a 12 posti di cancelliere di III classe (grado 9°) ed il secondo a 15 posti di cancelliere di IV classe (grado 10°) di gruppo *B* per il servizio delle Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e dell'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Tali posti sono destinati:

a) per un terzo a funzionari dell'Amministrazione dello Stato del gruppo *B* di grado pari o superiore a quelli messi a concorso;

b) per un altro terzo a quelle persone estranee all'Amministrazione che da più di 12 anni alla data del presente decreto per il concorso a cancelliere di III classe o da più di 10 per il concorso a cancelliere di IV classe prestino di fatto servizio di cancelliere all'estero presso Regi uffici diplomatici e consolari di prima categoria;

c) per un terzo infine ai cancellieri di gruppo *C* del Ministero degli affari esteri, di grado pari o superiore al grado dei posti messi a concorso.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante su carta da bollo da L. 5 dovranno indicare con precisione a quale degli anzidetti due concorsi egli intenda prendere parte, e, corredate dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le istanze dei candidati residenti all'estero, se scritte su carta libera, saranno sottoposte dal Ministero al bollo straordinario a spese degli interessati.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GRANDI.

(5346)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a posti di ruolo nei Servizi speciali delle Corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 39 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 908, che stabilisce i ruoli organici dei Servizi speciali delle Corporazioni;

Visti gli articoli 7, 8, 9 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248, che fissano le norme per la prima attuazione dei ruoli organici stessi;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi per titoli a posti di ruolo nei Servizi speciali delle Corporazioni:

Gruppo A.

Grado 7° — Delegati corporativi di 3ª classe 2
» 8° — Delegati corporativi aggiunti 2

Gruppo B.

Grado 9° — Coadiutori di 2ª classe 4

Gruppo C.

Grado 9° — Archivista capo 1
» 10° — Primi archivisti 1
» 11° — Archivisti 2

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso per i posti di delegato corporativo di 3ª classe:

a) i funzionari di gruppo *A* dei ruoli del Ministero delle corporazioni, i quali, all'atto della pubblicazione del presente bando, da almeno due anni rivestano il grado 8° e siano muniti di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248;

b) i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato, comandati da almeno due anni presso il Ministero delle corporazioni che abbiano i requisiti di anzianità di grado e di studio sopra richiesti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso per i posti di delegato corporativo aggiunto:

a) i funzionari di gruppo *A* dei ruoli del Ministero delle corporazioni, muniti di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248, che abbiano, alla data del 1° gennaio 1930, il grado 9° o 10° e che abbiano compiuto a tale data sei anni di servizio effettivo nelle Amministrazioni dello Stato in ruolo di gruppo *A*;

b) i funzionari di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato, che prestino servizio da almeno due anni presso il Ministero delle corporazioni, muniti di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 1 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248, o che abbiano alla data del 1° gennaio 1930 il grado 9° o 10° e che abbiano compiuto a tale data sei anni di servizio effettivo nelle Amministrazioni dello Stato in ruolo di gruppo *A*.

Art. 4.

Possono prendere parte al concorso per i posti di coadiutore di 2ª classe (gruppo *B*, grado 9°) i funzionari di gruppo *B* dei ruoli del Ministero delle corporazioni o di altre Amministrazioni dello Stato comandati da almeno due anni presso il detto Ministero, che abbiano lo stesso grado cui aspirano o da almeno due anni quello immediatamente inferiore.

Art. 5.

Possono prendere parte ai concorsi per i posti dei gradi 9° e 10° del gruppo *C* i funzionari dello stesso ruolo del Ministero delle corporazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, comandati da almeno sei mesi presso il Ministero delle corporazioni, che abbiano già il grado al quale aspirano o, da almeno due anni, quello immediatamente inferiore.

Art. 6.

Possono prender parte al concorso per i posti di grado 11° del gruppo *C* i funzionari dello stesso ruolo del Ministero delle corporazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, comandati da almeno sei mesi presso il Ministero delle corporazioni che abbiano già il grado al quale aspirano o quello immediatamente inferiore e che abbiano prestato non meno di dieci anni di servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Le domande di ammissione, corredate degli eventuali titoli e documenti devono essere redatte in carta da bollo da L. 5 e presentate alla Divisione del personale e degli affari generali (via Stamperia) nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 8.

Per l'esame e la valutazione dei titoli si osservano le disposizioni contenute negli articoli 7, 8, 9 del R. decreto 15 agosto 1930, n. 1248.

Art. 9.

I concorrenti proclamati vincitori dovranno assumere servizio entro 15 giorni dalla nomina; in difetto verranno dichiarati rinunciatari al posto conseguito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: BOTTAI.

(5347)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.